Inizio modulo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | InfoCuria  Giurisprudenza della Corte di giustizia | lng_sel |

Fine modulo

[**Pagina iniziale**](http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6?PortalAction_x_000_userLang=it) **>** [**Formulario di ricerca**](http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=217866&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&actionMethod=document%2Fdocument.xhtml%3AformController.resetAction&cid=2524972) **>** [**Elenco dei risultati**](http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=it&jge=&td=%3BALL&jur=C&etat=clot&page=1&dates=%2524type%253Dpro%2524mode%253DfromTo%2524from%253D2019.07.30%2524to%253D2019.10.11&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=it&avg=&cid=2524972) **> Documenti**

[](http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217866&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2524972)

[Avvia la stampa](http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=217866&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=2524972)

Lingua del documento :

Inizio modulo

ECLI:EU:C:2019:752

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

18 settembre 2019 ([\*](http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217866&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2524972" \l "Footnote*))

«Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Lavoratori emigranti – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 60 – Prestazioni familiari – Diritto al pagamento della differenza tra gli assegni parentali previsti nello Stato membro competente in via prioritaria e l’assegno per la cura dei figli dello Stato membro competente in via secondaria»

Nella causa C‑32/18,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), con decisione del 20 dicembre 2017, pervenuta in cancelleria il 18 gennaio 2018, nel procedimento

**Tiroler Gebietskrankenkasse**

contro

**Michael Moser,**

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da F. Biltgen (relatore), presidente di sezione, J. Malenovský e C.G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: G. Hogan

cancelliere: M. Aleksejev, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 gennaio 2019,

considerate le osservazioni presentate:

–        per M. Moser, da E. Suitner e P. Wallnöfer, Rechtsanwälte;

–        per il governo austriaco, da G. Hesse, in qualità di agente;

–        per il governo ceco, da M. Smolek, J. Pavliš e J. Vláčil, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da M. Kellerbauer, D. Martin e B.-R. Killmann, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 marzo 2019,

ha pronunciato la seguente

**Sentenza**

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 60, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2009, L 284, pag. 1).

2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la Tiroler Gebietskrankenkasse (Cassa malattie del Land del Tirolo, Austria) e il sig. Michael Moser, relativa alla domanda di quest’ultimo di ricevere il pagamento dell’integrazione differenziale tra l’assegno parentale tedesco e l’assegno per la cura dei figli austriaco.

**Contesto normativo**

***Diritto dell’Unione***

*Regolamento (CE) n. 883/2004*

3        Ai sensi del considerando 10 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag.1, e rettifica GU 2004, L 200, pag. 1), «il principio di trattare certi fatti o avvenimenti verificatisi nel territorio di un altro Stato membro come se fossero avvenuti nel territorio dello Stato membro la cui legislazione è applicabile non dovrebbe interferire con il principio della totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione, di lavoro autonomo o di residenza maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro con quelli maturati sotto la legislazione dello Stato membro competente. I periodi maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro dovrebbero quindi essere presi in considerazione unicamente ai fini dell’applicazione del principio della totalizzazione dei periodi».

4        L’articolo 5 di tale regolamento, intitolato «Assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti», così dispone:

«Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento e in considerazione delle disposizioni particolari di attuazione previste, si applica quanto segue:

a)      laddove a titolo della legislazione dello Stato membro competente il beneficio di prestazioni di sicurezza sociale o altri redditi producano effetti giuridici, le pertinenti disposizioni di detta legislazione si applicano altresì in caso di beneficio di prestazioni equivalenti acquisite a titolo della legislazione di un altro Stato membro o di redditi acquisiti in un altro Stato membro;

b)      se, in virtù della legislazione dello Stato membro competente, sono attribuiti effetti giuridici al verificarsi di taluni fatti o avvenimenti, detto Stato membro tiene conto di fatti o avvenimenti analoghi verificatisi in un altro Stato membro come se si fossero verificati nel proprio territorio nazionale».

5        L’articolo 67 di detto regolamento dispone quanto segue:

«Una persona ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente, anche per i familiari che risiedono in un altro Stato membro, come se questi ultimi risiedessero nel primo Stato membro. (…)».

6        L’articolo 68 del medesimo regolamento fissa nel modo seguente le regole di priorità in caso di cumulo:

«1.      Qualora nello stesso periodo e per gli stessi familiari siano previste prestazioni in base alle legislazioni di più Stati membri, si applicano le seguenti regole di priorità:

a)      nel caso di prestazioni dovute da più Stati membri a diverso titolo, l’ordine di priorità è il seguente: in primo luogo i diritti conferiti a titolo di un’attività professionale subordinata o autonoma, in secondo luogo i diritti conferiti a titolo dell’erogazione di una pensione o di una rendita e, infine, i diritti conferiti a titolo della residenza;

b)      nel caso di prestazioni dovute da più Stati membri a un medesimo titolo, l’ordine di priorità è fissato con riferimento ai seguenti criteri secondari:

i)      nel caso di diritti conferiti a titolo di un’attività professionale subordinata o autonoma: il luogo di residenza dei figli a condizione che sia esercitata una siffatta attività (…)

(…)

2.      In caso di cumulo di diritti, le prestazioni familiari sono erogate in base alla legislazione definita prioritaria a norma del paragrafo 1. I diritti alle prestazioni familiari dovute a norma della o delle altre legislazioni in questione sono sospesi fino a concorrenza dell’importo previsto dalla prima legislazione ed erogati, se del caso, sotto forma d’integrazione differenziale, per la parte che supera tale importo. (…)».

*Regolamento n. 987/2009*

7        Ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009:

«La domanda di prestazioni familiari è presentata all’istituzione competente. Ai fini dell’applicazione degli articoli 67 e 68 del regolamento di base, si tiene conto della situazione della famiglia nel suo insieme, come se tutti gli interessati fossero soggetti alla legislazione dello Stato membro in questione e vi risiedessero, in particolare per quel che riguarda il diritto della persona a richiedere tali prestazioni. Qualora l’avente diritto alle prestazioni non eserciti tale diritto, l’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile tiene conto della domanda di prestazioni familiari presentata dall’altro genitore o assimilato o dalla persona o ente che ha la tutela dei figli».

**Diritto austriaco**

8        Il Kinderbetreuungsgeldgesetz (legge austriaca in materia di assegno per la cura dei figli) ha istituito, nel quadro delle prestazioni familiari, l’assegno per la cura dei figli. La concessione di tale assegno non è subordinata all’esercizio di un’attività professionale precedente alla nascita del figlio dante diritto a tale assegno.

9        Inizialmente, detta legge permetteva ai genitori beneficiari di scegliere tra tre opzioni e l’assegno era versato sotto forma di tre importi forfettari corrispondenti a tre periodi di copertura differenti legati all’età del figlio.

10      A seguito di una modifica della suddetta legge, una quarta opzione è stata introdotta. L’assegno per la cura dei figli può adesso essere accordato altresì come prestazione sostitutiva del reddito da lavoro fino a quando il figlio non raggiunga 12 mesi o, al massimo, 14 mesi. L’importo dell’assegno che è versato dipende, per tale opzione, dall’importo del reddito da lavoro anteriore.

11      L’articolo 6, paragrafo 3, della medesima legge, nella sua versione applicabile ai fatti oggetto del procedimento principale (in prosieguo: il «KBGG»), così prevede:

«Il diritto all’assegno per la cura dei figli è sospeso se sussiste un diritto a prestazioni familiari comparabili in un altro Stato, fino a concorrenza delle stesse. Dopo la cessazione delle prestazioni familiari straniere comparabili nell’altro Stato, la differenza tra le prestazioni familiari straniere comparabili e l’assegno per la cura dei figli viene imputata a quest’ultimo».

12      Ai sensi dell’articolo 24 del KBGG:

«(1) Un genitore ha diritto per il proprio figlio all’assegno per la cura dei figli ai sensi della presente sezione (…), se:

1.      sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punti 1, 2, 4 e 5;

2.      negli ultimi sei mesi immediatamente precedenti la nascita del figlio in relazione al quale si richiede l’assegno per la cura dei figli, tale genitore ha esercitato continuativamente un’attività lavorativa in conformità al paragrafo 2, e in tale periodo non ha percepito prestazioni previste dal regime di disoccupazione, tenuto conto che le interruzioni che complessivamente non superino 14 giorni di calendario non vanno a intaccare tale diritto (…).

(…)

(2)      Per attività lavorativa ai sensi della presente legge federale si intende l’esercizio effettivo di un’attività economica soggetta al versamento di contributi previdenziali in Austria (…)».

13      L’articolo 24a del KBGG così dispone:

«(1)      L’assegno per la cura dei figli ammonta giornalmente:

1.      per una donna beneficiaria dell’indennità di maternità, all’80% dell’indennità spettante per ciascun giorno di calendario, ai sensi delle disposizioni legislative austriache, che risulta dovuta alla nascita del figlio per il quale viene richiesto l’assegno per la cura dei figli, (…)

(…)

3.      per un padre (…), all’80% dell’indennità di maternità da calcolarsi fittiziamente, spettante per ciascun giorno di calendario, che risulterebbe dovuta al suo posto a una donna alla nascita del figlio per il quale viene richiesto l’assegno per la cura dei figli.

(…)

(2)      L’assegno per la cura dei figli di cui al paragrafo 1 ammonta in ogni caso almeno alla tariffa giornaliera di cui al paragrafo 1, punto 5, con un massimo tuttavia di EUR 66 al giorno.

(…)».

14      Ai sensi dell’articolo 24b del KBGG: «Se un solo genitore beneficia dell’assegno per la cura dei figli (…), il versamento del medesimo termina al più tardi quando il figlio compie dodici mesi. Se anche l’altro genitore usufruisce di tale prestazione, il periodo di godimento si prolunga (…) per il tempo di cui se ne avvale il secondo genitore, non oltre tuttavia il compimento dei 14 mesi del bambino. Sono considerati come usufruiti esclusivamente i periodi di effettiva erogazione della prestazione».

**Procedimento principale e questioni pregiudiziali**

15      I coniugi Moser risiedono con le loro due figlie in Germania. Dal 1992, il sig. Moser esercita un’attività subordinata in Germania, mentre la sig.ra Moser è impiegata, dal 1o luglio 1996, in Austria.

16      A seguito della nascita, il 14 giugno 2011, della sua prima figlia, la sig.ra Moser ha beneficiato di un congedo parentale sino al 31 gennaio 2013. Dopo la nascita, il 29 agosto 2013, della sua seconda figlia, essa ha concordato con il suo datore di lavoro austriaco un altro congedo parentale fino al 28 maggio 2015.

17      Dopo la fine del congedo di maternità, la sig.ra Moser ha percepito l’assegno parentale tedesco nonché l’assegno tedesco per la cura dei figli che non sono ospitati in un istituto di assistenza.

18      Inoltre, la Cassa malattie del Land del Tirolo ha versato alla sig.ra Moser, per il periodo compreso tra il 25 ottobre 2013 al 31 maggio 2014, un’indennità compensativa a titolo dell’assegno austriaco per la cura dei figli correlato al reddito.

19      A seguito di una domanda introdotta dalla sig.ra Moser dinanzi il Landesgericht Innsbruck (Tribunale del Land di Innsbruck, Austria), volta a ottenere un’indennità compensativa supplementare, per un periodo che va oltre quello per il quale le era stata concessa la prima indennità compensativa, ossia per i periodi che vanno dal 25 ottobre 2013 al 28 giugno 2014 nonché dal 29 agosto al 28 ottobre 2014, che il giudice adito ha accolto, la Cassa malattie del Land del Tirolo le ha versato l’indennità richiesta.

20      Il sig. Moser, invece, ha beneficiato di un congedo parentale tra il 29 giugno e il 28 agosto 2014, periodo durante il quale ha percepito l’assegno parentale tedesco.

21      Il sig. Moser ha altresì proposto una domanda dinanzi il Landesgericht Innsbruck (Tribunale del Land di Innsbruck), al fine di ottenere, per quanto lo concerne, il versamento dell’indennità compensatoria supplementare costituita dalla differenza tra l’importo dell’assegno parentale tedesco percepito e quello dell’assegno austriaco per la cura dei figli correlato al reddito, di un importo pari a EUR 66 al giorno per il periodo corrispondente al suo congedo parentale, dal 29 giugno al 28 agosto 2014.

22      Con sentenza del 10 novembre 2015, tale tribunale ha respinto la sua domanda.

23      Investito dell’appello proposto dal sig. Moser, l’Oberlandesgericht Innsbruck (Tribunale superiore del Land di Innsbruck), con decisione del 27 aprile 2017, ha parzialmente accolto la suddetta domanda e ha condannato la Cassa malattie del Land del Tirolo al pagamento di una indennità compensatoria giornaliera di EUR 29,86, per un totale di EUR 1 821,46.

24      Tale Cassa ha proposto un ricorso per cassazione (Revision) contro detta decisione dinanzi all’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), sostenendo, da un lato, che il sig. Moser non soddisfaceva le condizioni richieste dalla normativa austriaca per beneficiare del versamento di un’indennità compensativa e che, dall’altro, mancasse l’elemento transfrontaliero ai sensi del regolamento n. 883/2004.

25      Secondo il sig. Moser, l’obbligo di versamento dell’indennità compensativa da parte dell’istituzione austriaca deriva dal rapporto di lavoro continuativo di sua moglie con un datore di lavoro austriaco e che qualsiasi altra interpretazione dell’articolo 24, paragrafo 2, del KBGG, sarebbe contraria al diritto dell’Unione.

26      Il giudice del rinvio rileva che il sig. Moser soddisfa le condizioni richieste dalla normativa austriaca per beneficiare dell’assegno riguardante il periodo di congedo minimo di riferimento di due mesi, nonché l’esercizio continuativo di un’attività professionale durante almeno i 6 mesi precedenti alla nascita del figlio. Esso precisa che, come risulta dalla sua stessa giurisprudenza, il limite posto dall’articolo 24, paragrafo 1, punto 2, del KBGG, in combinato disposto con il paragrafo 2 del medesimo articolo, in forza del quale il beneficio dell’assegno per la cura dei figli è subordinato all’esercizio effettivo di un’attività economica soggetta al versamento di contributi previdenziali in Austria, è stata dichiarato contrario al diritto dell’Unione.

27      Il giudice del rinvio, conseguentemente, considera che la controversia davanti a lui pendente verte unicamente sulla questione di stabilire se il diritto dell’Unione, che prevede, all’articolo 60, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 987/2009, l’obbligo di tener conto della situazione della famiglia nel suo insieme, conferisca a un padre il diritto a ricevere l’integrazione differenziale dell’assegno austriaco per la cura dei figli correlato al reddito, allorché la Repubblica d’Austria è competente in via secondaria conformemente all’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 883/2004, a titolo di Stato di occupazione della madre, laddove quest’ultima ha già beneficiato di un’indennità compensativa dell’assegno per la cura dei figli correlato al reddito.

28      Il giudice del rinvio, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte, ricorda che condizioni restrittive relative alla concessione o all’importo di prestazioni familiari, che impediscano o dissuadano il lavoratore dall’esercitare il diritto alla libera circolazione, sono in contrasto con il diritto dell’Unione e devono essere disapplicate (sentenze del 10 ottobre 1996, Hoever e Zachow, C‑245/94 e C‑312/94, EU:C:1996:379, punti da 34 a 36, nonché del 15 dicembre 2011, Bergström, C‑257/10, EU:C:2011:839, punti 43 e 44). In forza della fictio juris prevista all’articolo 60, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 987/2009, la Corte avrebbe giudicato che non ha alcuna rilevanza la questione di quale genitore sia, in applicazione del diritto nazionale, l’avente diritto a percepire tali prestazioni (sentenza del 22 ottobre 2015, Trapkowski, C‑378/14, EU:C:2015:720, punto 49).

29      Il giudice del rinvio precisa tuttavia che le cause che hanno dato luogo a tali sentenze concernevano assegni forfettari e che la causa davanti a esso pendente riguarda una prestazione familiare correlata al reddito, e che, a suo avviso, non esiste peraltro, nel caso di specie, alcuna minaccia o restrizione alla libera circolazione del padre a causa del rifiuto, in Austria, del versamento dell’assegno complementare per la cura dei figli.

30      Nell’ipotesi in cui, in applicazione del diritto dell’Unione, il padre avesse diritto al versamento dell’importo differenziale dell’assegno austriaco per la cura dei figli correlato al reddito, il giudice del rinvio si chiede se tale assegno debba essere calcolato secondo i redditi effettivamente ottenuti nello Stato membro d’impiego, o se si debba tener conto del reddito ottenuto da un’attività lavorativa subordinata analoga ipotetica nello Stato membro competente a titolo secondario. Nonostante la sentenza della Corte del 15 dicembre 2011, Bergström (C‑257/10, EU:C:2011:839, punto 53), tale giudice ritiene che l’assimilazione di prestazioni, fatti o avvenimenti come quelli previsti all’articolo 5 del regolamento n. 883/2004 deporrebbe a favore di un’interpretazione secondo la quale la base di calcolo deve essere costituita dai redditi effettivamente percepiti in Germania.

31      Ciò premesso, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) ha disposto la sospensione del procedimento sottoponendo alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 60, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 987/2009, debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro competente in via secondaria (la Repubblica d’Austria) sia tenuto a versare a titolo di prestazione familiare a un genitore che risiede e svolge un’attività lavorativa in uno Stato membro (la Repubblica federale di Germania) competente in via prioritaria ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), i), del regolamento n. 883/2004, l’integrazione differenziale tra gli assegni parentali [Elterngeld] previsti nello Stato membro competente in via prioritaria e l’assegno per la cura dei figli [Betreuungsgeld] correlato al reddito riconosciuto nell’altro Stato membro, se entrambi i genitori risiedono con i figli comuni nello Stato membro competente in via prioritaria e solo l’altro genitore è occupato come lavoratore frontaliero nello Stato membro competente in via secondaria.

2)      In caso di risposta affermativa, se l’assegno per la cura dei figli correlato al reddito sia commisurato al reddito effettivo conseguito nello Stato di impiego (la Repubblica federale di Germania) o al reddito che si conseguirebbe ipoteticamente nello Stato membro competente in via secondaria (la Repubblica d’Austria) svolgendo un’analoga attività lavorativa».

**Sulla prima questione**

32      Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 60, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 987/2009 debba essere interpretato nel senso che l’obbligo, previsto in tale disposizione, di tener conto, al fine di determinare la portata del diritto alle prestazioni familiari di una persona, «della famiglia nel suo insieme, come se tutti gli interessati fossero soggetti alla legislazione dello Stato membro in questione», si applica tanto nell’ipotesi in cui le prestazioni sono erogate conformemente alla legislazione designata come prioritaria in forza dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), i), del regolamento n. 883/2004, che in quella in cui le prestazioni sono dovute alla luce di una o più ulteriori legislazioni.

33      Occorre ricordare che l’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009 prevede che la domanda di prestazioni familiari è presentata all’istituzione competente e che, ai fini dell’applicazione degli articoli 67 e 68 del regolamento n. 883/2004, si tiene conto della situazione della famiglia nel suo insieme, come se tutti gli interessati fossero soggetti alla legislazione dello Stato membro in questione e vi risiedessero, in particolare per quanto riguarda il diritto di una persona a richiedere simili prestazioni.

34      Come emerge dalla stessa formulazione letterale di detto articolo 60, il senso e la portata di questo articolo, a causa del rinvio operato agli articoli 67 e 68 del regolamento n. 883/2004, devono essere esaminati in relazione alle disposizioni di questi ultimi articoli.

35      L’articolo 67 del regolamento n. 883/2004 stabilisce il principio in virtù del quale una persona ha diritto alle prestazioni familiari per i familiari che risiedano in uno Stato membro diverso da quello competente a erogare tali prestazioni, come se essi risiedessero in quest’ultimo Stato membro (sentenza del 22 ottobre 2015, Trapkowski, C‑378/14, EU:C:2015:720, punto 35).

36      La Corte ha precisato, per quanto riguarda l’articolo 73 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag.1), al quale ha fatto seguito l’articolo 67 del regolamento n. 883/2004 e il cui contenuto è, in sostanza, identico a quest’ultimo, che tale articolo mira a facilitare ai lavoratori emigranti la percezione degli assegni familiari nello Stato membro in cui sono occupati, qualora la loro famiglia non sia emigrata insieme a loro, e in particolare ad impedire che uno Stato membro possa far dipendere la concessione o l’ammontare di prestazioni familiari dal fatto che i familiari del lavoratore risiedano nello Stato membro erogatore (sentenza del 14 ottobre 2010, Schwemmer, C‑16/09, EU:C:2010:605, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

37      Pertanto, l’articolo 67 del regolamento n. 883/2004 è applicabile a un lavoratore che, al pari del sig. Moser nel procedimento principale, lavora in uno Stato membro, ma vive con la sua famiglia in uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione è soggetto (v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2002, Maaheimo, C‑333/00, EU:C:2002:641, punto 32).

38      Se del caso, anche il coniuge del lavoratore ha il diritto di invocare detto articolo (sentenza del 7 novembre 2002, Maaheimo, C‑333/00, EU:C:2002:641, punto 33), conformemente alla fictio juris istituita dall’articolo 67 del regolamento n. 883/2004, in virtù della quale si tiene conto della famiglia nel suo insieme come se tutti gli interessati fossero soggetti alla legislazione dello Stato membro in questione e vi risiedessero.

39      Nell’ipotesi in cui la concessione di una prestazione familiare sia subordinata alla condizione che l’interessato abbia esercitato un lavoro sul territorio nazionale dello Stato membro competente, come previsto all’articolo 24, paragrafo 1, punto 2, del KBGG nel procedimento principale, che subordina il beneficio dell’assegno al maturare di periodi d’assicurazione sul territorio austriaco, tale condizione deve essere considerata soddisfatta quando l’interessato ha lavorato sul territorio di un altro Stato membro.

40      È necessario tuttavia precisare che il principio di assimilazione stabilito dall’articolo 67 del regolamento n. 883/2004 non è assoluto, nel senso che quando più diritti sono dovuti in virtù di differenti legislazioni, si applicano le norme anticumulo previste dall’articolo 68 del regolamento n. 883/2004 (v., per quanto riguarda l’articolo 73 del regolamento n. 1408/71, sentenza del 14 ottobre 2010, Schwemmer, C‑16/09, EU:C:2010:605, punti 42 e 43 nonché giurisprudenza ivi citata).

41      Conformemente all’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 883/2004, se, per lo stesso periodo e gli stessi familiari, sono previste prestazioni dalle legislazioni di più Stati membri a un medesimo titolo, la priorità dei diritti conferiti a titolo di un’attività professionale subordinata o autonoma è concessa alla legislazione dello Stato membro del luogo di residenza dei figli. Il paragrafo 2 del suddetto articolo dispone che, in caso di cumulo di diritti, le prestazioni familiari sono erogate in base alla legislazione definita prioritaria e i diritti alle prestazioni familiari dovute a norma di altre legislazioni sono sospesi, fino a concorrenza dell’importo previsto dalla prima legislazione, ed erogati, se del caso, sotto forma d’integrazione differenziale, per la parte che supera tale importo.

42      La Corte ha dichiarato che una simile norma anticumulo è diretta a garantire al beneficiario di prestazioni corrisposte da più Stati membri un importo complessivo delle prestazioni identico a quello della prestazione più favorevole, a cui ha diritto in virtù della legislazione di uno solo di tali Stati (sentenza del 30 aprile 2014, Wagener, C‑250/13, EU:C:2014:278, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

43      Nel procedimento principale, il giudice del rinvio ha affermato che la Repubblica federale di Germania è stata riconosciuta, in conformità alla regola di priorità enunciata al punto 41 della presente sentenza, come lo Stato membro la cui legislazione è prioritaria, di modo tale che le prestazioni familiari dovute in virtù di un’altra legislazione, vale a dire quella della Repubblica d’Austria, sono sospese e corrisposte, se del caso, sotto forma d’integrazione differenziale.

44      Per quanto concerne l’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009, occorre constatare che i genitori del figlio per il quale sono richieste le prestazioni familiari rientrano nella nozione di «interessati» e sono dunque legittimati a richiedere l’erogazione di tali prestazioni. La Corte ha già chiarito che la fictio juris di cui alla seconda frase di detto articolo porta a riconoscere il diritto alle prestazioni familiari a una persona che non risieda sul territorio dello Stato membro competente a erogare tali prestazioni, allorché tutte le altre condizioni per l’erogazione di dette prestazioni sono soddisfatte (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2015, Trapkowski, C‑378/14, EU:C:2015:720, punti 39 e 41).

45      Poiché i termini «legislazione dello Stato membro in questione», di cui all’articolo 60 del regolamento n. 987/2009, non sono soggetti ad alcuna limitazione quanto allo Stato membro di cui trattasi, tale articolo deve essere interpretato nel senso che esso si applica tanto nell’ipotesi in cui la prestazione sia concessa in virtù della legislazione designata come prioritaria, che nel caso in cui essa sia erogata sotto forma d’integrazione differenziale dalla legislazione di uno Stato membro competente a titolo secondario.

46      Qualsiasi altra interpretazione dell’articolo 60 del regolamento n. 987/2009, che limitasse l’applicazione della fictio juris ad un solo Stato membro la cui legislazione sia competente a titolo prioritario, sarebbe contraria non solo al principio dell’assimilazione quale enunciato dall’articolo 67 del regolamento n. 883/2004, la cui attuazione è assicurata dall’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009, ma anche alla norma anticumulo di cui all’articolo 68 del regolamento n. 883/2004; tale interpretazione è diretta a garantire al beneficiario di prestazioni corrisposte da più Stati membri un importo complessivo identico all’importo della prestazione più favorevole a cui abbia diritto in virtù della legislazione di uno solo di tali Stati.

47      A tal proposito, occorre aggiungere che l’applicazione dell’articolo 60 del regolamento n. 987/2009, così come il versamento dell’integrazione differenziale che ne consegue, non è soggetto al requisito di un elemento transfrontaliero in capo al beneficiario in questione.

48      Da quanto precede risulta che l’articolo 60, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 987/2009 deve essere interpretato nel senso che l’obbligo, previsto in tale disposizione, di tener conto, al fine di determinare la portata del diritto alle prestazioni familiari di una persona, «della famiglia nel suo insieme, come se tutti gli interessati fossero soggetti alla legislazione dello Stato membro in questione», si applica tanto nell’ipotesi in cui le prestazioni sono erogate conformemente alla legislazione designata come prioritaria in forza dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), i), del regolamento n. 883/2004, che in quella in cui le prestazioni sono dovute alla luce di una o più ulteriori legislazioni.

**Sulla seconda questione**

49      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 68 del regolamento n. 883/2004 debba essere interpretato nel senso che l’importo dell’integrazione differenziale dev’essere calcolato in funzione del reddito effettivo conseguito nello Stato di impiego o di un reddito equivalente conseguito nello Stato membro competente in via secondaria per lo svolgimento di un’analoga attività lavorativa.

50      Nell’ambito di tale seconda questione, il giudice del rinvio ha fatto riferimento alla sentenza della Corte del 15 dicembre 2011, Bergström (C‑257/10, EU:C:2011:839, punto 53), suggerendo che, a causa dell’assimilazione di prestazioni, fatti o avvenimenti, prevista all’articolo 5 del regolamento n. 883/2004, la base di calcolo dell’integrazione differenziale potrebbe essere costituita dai redditi effettivamente conseguiti in Germania.

51      Si deve osservare che la presente causa si distingue da quella che ha dato luogo alla sentenza del 15 dicembre 2011, Bergström (C‑257/10, EU:C:2011:839) nel senso che l’interpretazione adottata in tale sentenza, consistente nel calcolare l’importo di un assegno parentale in relazione a un reddito di riferimento non correlato con i redditi effettivamente conseguiti, non è applicabile alla situazione oggetto del procedimento principale, nella quale il sig. Moser può pretendere il beneficio di una prestazione familiare a norma degli articoli 67 e 68 del regolamento n. 883/2004.

52      Infatti, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 42 della presente sentenza, tale articolo 68 è diretto a garantire al beneficiario di prestazioni corrisposte da più Stati membri un importo complessivo delle prestazioni identico a quello della prestazione più favorevole a cui ha diritto in virtù della legislazione di uno solo di tali Stati.

53      In tali circostanze, al di là delle difficoltà pratiche con cui potrebbero confrontarsi gli organismi competenti ai fini del calcolo di prestazioni in relazione ai redditi di riferimento degli interessati, l’interpretazione consistente nel determinare l’importo dell’integrazione differenziale in funzione del reddito effettivamente conseguito nello Stato di impiego è conforme all’obiettivo prefissato tanto dalla legislazione nazionale in questione, che dalle disposizioni del diritto dell’Unione in materia di previdenza sociale dei lavoratori emigranti.

54      In effetti, come emerge dal punto 10 della presente sentenza, l’assegno per la cura dei figli austriaco, correlato al reddito, costituisce un’indennità sostitutiva del reddito derivante dall’attività lavorativa, che permette così al lavoratore di percepire una prestazione di importo proporzionato a quello della retribuzione di cui beneficiava al momento della concessione di detto assegno. Conseguentemente, per raggiungere tale obiettivo, le condizioni retributive devono essere valutate nello Stato d’impiego, tanto più che, nell’ambito di situazioni frontaliere, il salario è, in generale, più elevato nello Stato d’impiego del lavoratore.

55      Alla luce di quanto precede risulta che l’articolo 68 del regolamento n. 883/2004 deve essere interpretato nel senso che l’importo dell’integrazione differenziale da concedere a un lavoratore in virtù della legislazione di uno Stato membro competente a titolo secondario, a norma di tale articolo, deve essere calcolato in relazione al reddito effettivamente conseguito dal suddetto lavoratore nel suo Stato d’impiego.

**Sulle spese**

56      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

1)      **L’articolo 60, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo, previsto in tale disposizione, di tener conto, al fine di determinare la portata del diritto alle prestazioni familiari di una persona, «della famiglia nel suo insieme, come se tutti gli interessati fossero soggetti alla legislazione dello Stato membro in questione», si applica tanto nell’ipotesi in cui le prestazioni sono erogate conformemente alla legislazione designata come prioritaria in forza dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), i), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che in quella in cui le prestazioni sono dovute alla luce di una o più ulteriori legislazioni.**

2)      **L’articolo 68 del regolamento n. 883/2004 deve essere interpretato nel senso che l’importo dell’integrazione differenziale da concedere a un lavoratore in virtù della legislazione di uno Stato membro competente a titolo secondario, a norma di tale articolo, deve essere calcolato in relazione al reddito effettivamente conseguito dal suddetto lavoratore nel suo Stato d’impiego.**

Firme

[\*](http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217866&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2524972" \l "Footref*)      Lingua processuale: il tedesco.

Fine modulo